

Illegittime disposizioni per il controllo e la limitazione delle volpi e dei piccioni domestici

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 18 gennaio 2016, n. 79 - Mozzarelli, pres.; Giovannini, est. - Associazione Vittime della Caccia e Animal Liberation (avv. Rizzato) c. Comune di Copparo (avv. ti Pellizzer e Buranello) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Disposizioni per il controllo e la limitazione delle volpi e dei piccioni domestici - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, le associazioni “Associazione vittime della caccia” e “Animal Liberation” chiedono l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in data 8 ottobre 2014, con il quale il Sindaco del comune di Copparo ha ordinato agli Agenti della Polizia Provinciale ed agli ausiliari di questi, di intervenire nel controllo e nella limitazione delle specie animali: “volpe” e “piccione domestico”.

A sostegno dell’impugnativa, le associazioni ricorrenti deducono motivi in diritto rilevanti: Incompetenza del Comune di Copparo ad autorizzare il piano di controllo della specie “piccione domestico” in ambito rurale; violazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, in riferimento alla modalità di controllo che prevede l’abbattimento di entrambe le specie animali indicate nel decreto impugnato; violazione dell’art. 19 L. n. 157 del 1992 e dell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, nonché, eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità e del difetto di motivazione, stante la difformità del decreto sindacale rispetto alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Ferrara n. 287 del 2012 e 16 del 2013.

Il comune di Copparo si è costituito in resistenza, chiedendo la reiezione del ricorso, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Con ordinanza collegiale n. 33 del 6/2/2015, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente; in sede di appello cautelare, invece, il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza collegiale n. 1639 del 16/4/2016, in riforma dell’ordinanza del T.A.R., ha accolto la suddetta istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2015, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.

Si ritiene fondato il primo ed assorbente motivo di ricorso, con il quale le Associazioni ricorrenti rilevano, nel caso in esame, la mancanza dei presupposti affinché il Sindaco del comune di Copparo potesse adottare ordinanza ex art. 54 D. Lgs. n. 267 del 2000 riguardo all’autorizzazione all’abbattimento delle specie animali “volpe” e “piccione domestico”.

In particolare, e più precisamente, va rilevata la carenza di motivazione della gravata ordinanza sindacale riguardo alla sussistenza di tali presupposti. Nella specie, trattandosi, come si è detto, dell’esercizio di poteri *extra ordinem*, l’ordinanza non indica, come invece avrebbe dovuto indicare, quali siano gli effettivi pericoli per la salute pubblica attualmente e direttamente derivanti dalla presenza di tali specie di animali, nonché le ragioni per le quali a tali pericoli non possa essere fatto fronte mediante ricorso agli ordinari strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dai correlati atti pianificatori assunti a livello regionale e provinciale. Parimenti l’ordinanza non indica altri elementi essenziali, quali il numero di volpi e piccioni presenti nel territorio comunale (mediante le relative operazioni di censimento), nonché il numero di questi animali che si ritiene eccessivo (con relativa documentazione probatoria) e che sarebbe, quindi, soggetto ad abbattimento.

Per le suesposte assorbenti ragioni, che esimono il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure rassegnate, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il decreto sindacale impugnato.

Sussistono, tuttavia, in ragione del diverso esito, nei due gradi, dell’incidente cautelare, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)